

**INDIRIZZI OPERATIVI IN ORDINE AI SERVIZI PER L'MPIEGO
RIVOLTI ALLE PERSONE DISABILI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE N.30/2008**

I presenti indirizzi operativi sono finalizzati a favorire l'attuazione degli strumenti necessari per rendere effettiva e garantita l'occupabilità delle persone con disabilità, in coerenza con i principi del collocamento mirato di cui alla legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

1. Destinatari

I destinatari delle azioni dei servizi sono i disabili di cui all'articolo 1 della l. 68/1999 e, in base all'attuale normativa, anche i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della stessa l. 68/1999, così come integrato dall'articolo 1, comma 2 e 3, del d.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333.

2. Attività dei servizi competenti

2.1. Servizi alle persone

Gli obiettivi generali dei servizi offerti sono quelli di incrementare quantitativamente e qualitativamente l'integrazione socio lavorativa sostenibile delle persone disabili e, nel contempo, garantire che il complesso degli avviamenti lavorativi sia comprensivo di una quota di lavoratori che, per situazioni critiche/complesse, così come individuate all'articolo 13, lettere a) e b), della l. 68/1999, hanno maggiori difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro.

In relazione alla diversa tipologia e intensità dei bisogni occupazionali e delle risorse personali di istruzione, formazione, culturali e sociali dei destinatari, si individuano tre diverse situazioni per le quali i Servizi competenti dovranno disporre azioni mirate.

Tali azioni saranno attuate in raccordo con le politiche di cui alla l.r. 12/2006, così come previsto all'articolo 52, comma 5, e all'articolo 55, comma 3, della l.r. 1 agosto 2008 n. 30 secondo lo schema riportato di seguito.

| Situazioni personali | Azioni previste |
|---|--|
| Personale disabili con precedenti esperienze di lavoro o inoccupate, che dispongono di risorse famigliari, ambientali e di un buon livello di risorse personali di istruzione e qualificazione, con adeguata capacità di iniziativa autonoma e alta motivazione alla ricerca di lavoro. | Sono sufficienti azioni di: informazione, consulenza orientativa, assistenza nella ricerca del lavoro, incontro domanda offerta di lavoro. |

| | |
|--|--|
| <p>Persone disabili inoccupate o con esperienze di lavoro frammentarie o critiche, con modeste risorse famigliari e sociali, con risorse limitate di istruzione e qualificazione, difficoltà di iniziativa autonoma e scarsa motivazione alla ricerca di lavoro.</p> | <p>E' necessario stabilire un percorso assistito che preveda azioni di assistenza e di sostegno ricorrenti e la disponibilità di adeguate risorse di supporto strumentali e professionali.</p> |
| <p>Persone disabili che per il prolungato stato di inoccupazione o disoccupazione o ad esperienze di lavoro insoddisfacenti, associato a difficoltà ambientali, famigliari e personali, ad eventi critici nel percorso di socializzazione o nell'esperienza lavorativa sono portatrici di difficoltà notevoli nella ricerca di lavoro.</p> | <p>E' necessario individuare percorsi personalizzati, intensivi e continuativi, mirati sulle specifiche situazioni, adeguati alle particolari caratteristiche di disagio della persona e la disponibilità di risorse professionali multidisciplinari, nonché dell'eventuale supporto di servizi e strutture sociosanitari esterni.</p> |

Le medesime azioni saranno articolate per tipologia di servizio secondo quanto di seguito indicato.

2.1.1. Servizi di accoglienza

▪ Accoglienza /Filtro

I Servizi competenti dispongono di un servizio accoglienza-filtro che rappresenta il riferimento per tutti i disabili che si rivolgono per la prima volta al servizio o per quelli che ritornano per una qualunque motivazione e hanno bisogno di essere orientati/indirizzati all'interno delle risorse e delle opportunità della struttura, nonché alle eventuali risorse esterne al servizio stesso, in base alle specifiche richieste della persona.

In tale sede, i disabili che si presentano e richiedono di provvedere agli adempimenti relativi all'iscrizione/reiscrizione o all'aggiornamento dei propri dati, vengono immediatamente avviati al servizio iscrizioni.

▪ Accoglienza / Iscrizione

Il Servizio provvede all'iscrizione o reiscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 8 della l. 68/1999 e all'aggiornamento dei dati.

In presenza della persona che richiede l'iscrizione/reiscrizione nell'apposito elenco, il servizio provvede a:

- verificare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione/reiscrizione;
- fornire una chiara informazione in ordine agli eventi che comportano la perdita dello stato di disoccupazione;
- consegnare, quando necessario, adeguata documentazione informativa;
- compilare o aggiornare la scheda professionale in cui si registrano la condizione scolastica e professionale della persona, le precedenti esperienze lavorative, l'effettiva disponibilità lavorativa, la situazione familiare, le risultanze della Commissione ASL di accertamento della disabilità;
- rinviare la persona disabile al servizio di orientamento.

Il Servizio adempie inoltre a tutte le procedure amministrative previste dalla l. 68/1999 (rilascio nulla osta, gestione degli avviamenti a selezione presso gli enti pubblici, gestione della graduatoria dei centralinisti non vedenti etc.).

2.1.2. Servizi di orientamento

Il Servizio indirizza e sostiene le persone disabili, inviate dal servizio iscrizioni o segnalate dai servizi del territorio, nella scelta di un progetto condiviso di sviluppo professionale finalizzato all'inserimento lavorativo.

Il Servizio di orientamento:

- accoglie e decodifica i fabbisogni della persona per valutare la pertinenza della richiesta di orientamento;
- effettua azioni di orientamento individuale o di gruppo per definire e condividere la misura della distanza della persona dal ruolo lavorativo attraverso una rilettura della scheda professionale compilata al servizio iscrizioni approfondendo l'analisi biografica, la valutazione delle motivazioni e delle aspettative, dei punti di forza, delle potenzialità e degli ostacoli che possono intervenire nel percorso di inserimento lavorativo;
- condivide con la persona quanto indicato dalla Commissione medica A.S.L. per l'accertamento della disabilità, come prevista dal d.P.C.M. 13 gennaio 2000;
- definisce e condivide con la persona il progetto individuale che può basarsi su:
 - a) azioni di autocandidatura;
 - b) azioni di inserimento;
 - c) percorsi formativi;
 - d) tirocini formativi e di orientamento;
 - e) tirocini di inserimento;
 - f) percorsi socio riabilitativi o socio-assistenziali;
- gestisce i feed-back, valutando insieme alla persona l'esito dei percorsi realizzati, aiutandola eventualmente una nuova progettazione;
- accompagna verso i servizi competenti, agevolandone la presa in carico, le persone che necessitano di un sostegno nello sviluppo del loro progetto;
- attiva e partecipa a progettazioni congiunte con gli operatori della rete dei servizi socio-sanitari di inserimento lavorativo o socio-riabilitativo pubblici e del privato sociale convenzionato/accreditato, finalizzate a sostenere e integrare i percorsi individuali.

Il servizio utilizza i sistemi informatici per la registrazione dei dati relativi all'attività svolta e per il monitoraggio e l'autovalutazione dei processi presidiati.

2.1.3. Servizi di inserimento al lavoro

Il servizio sostiene e supporta il processo di integrazione lavorativa delle persone disabili inviate dal servizio di orientamento, attraverso azioni di collocamento mirato e percorsi di mediazione finalizzati all'assunzione. Il servizio opera per ridurre la distanza che separa le persone dal mondo del lavoro.

Il Servizio di inserimento al lavoro:

- verifica, in condivisione con la persona disabile, le motivazioni, le aspettative, le competenze spendibili e i vincoli per il suo inserimento nel mondo del lavoro;
- analizza i contesti organizzativi aziendali di inserimento, definisce con l'azienda le posizioni lavorative disponibili e i profili da ricercare;
- sviluppa attività promozionali dei servizi di mediazione presso le aziende;
- promuove la cultura dell'integrazione lavorativa nei contesti aziendali;
- definisce i progetti di inserimento lavorativo e presidia i processi di "formazione in situazione" e mediazione al lavoro;
- sviluppa azioni di sostegno nelle situazioni di crisi che coinvolgono persone occupate e datori di lavoro;

- sviluppa azioni di sostegno finalizzate alla ricollocazione lavorativa delle persone che presentano situazioni di incompatibilità con le mansioni svolte a causa del peggioramento del quadro clinico;
- accompagna verso i servizi competenti le persone che necessitano di un sostegno nello sviluppo del loro progetto lavorativo, agevolandone la presa in carico;
- attiva e partecipa a progettazioni congiunte con gli operatori della rete dei servizi socio-sanitari, di inserimento lavorativo o socio-riabilitativo pubblici e del privato sociale, finalizzate a sostenere e integrare il percorso di inserimento lavorativo;
- utilizza i sistemi informatici per la registrazione dei dati relativi all'attività svolta e per il monitoraggio e l'autovalutazione dei processi lavorativi presidiati.

2.2. Caratteristiche e modalità di erogazione dei servizi da parte dei Servizi competenti

Le attività e le prestazioni erogate dai servizi competenti nei confronti delle persone devono integrarsi con il sistema dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio.

Le attività e le prestazioni devono essere caratterizzate da requisiti strutturali, procedurali e professionali definiti in base a standard di qualità.

Le attività e le prestazioni devono avere caratteristiche di servizi specialistici, differenziati in base alla tipologia e alle caratteristiche dell'utenza.

2.2.1. Caratteristiche dei colloqui del servizio di orientamento e del servizio di inserimento al lavoro

Fermo restando quanto previsto ai punti 1.6.2., 1.6.3. e 1.6.4 della richiamata deliberazione di Giunta regionale 811/2003, riguardo alle caratteristiche ambientali, a quelle dei colloqui e alla durata di quest'ultimi, si precisa che i locali adibiti al servizio disabili devono essere idonei ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento all'accessibilità degli stessi da parte delle persone disabili, nonché garantire la massima riservatezza degli stessi.

2.2.2. Competenze e requisiti professionali degli operatori

Per quanto riguarda la declaratoria dei profili professionali degli operatori dei servizi di orientamento e di inserimento al lavoro, la Regione Liguria adotterà apposito provvedimento.

2.3. Servizi per le Imprese (datori di lavoro pubblici e privati)

Il Servizio promuove i servizi rivolti alle imprese attraverso:

- servizio informativo, di consulenza e di supporto amministrativo sugli adempimenti previsti dalla l. 68/1999 e sulle opportunità offerte dalla stessa (invio e gestione prospetti informativi, stipula convenzione, richieste di incentivi all'assunzione, esoneri, certificazioni di ottemperanza ecc.);
- analisi del contesto lavorativo, definizione con l'azienda della posizione lavorativa da ricoprire, servizio di preselezione, tutoraggio e accompagnamento del lavoratore disabile secondo modalità concordate (es. tirocinio);
- monitoraggio dei soggetti inseriti all'interno dell'azienda e sostegno nelle fasi critiche che si possono verificare dopo l'assunzione;
- azioni di promozione dei servizi offerti con azioni informative e di sensibilizzazione.

Il Servizio alle imprese lavora in stretta integrazione con i Servizi alle persone, nella logica di creare un sistema unico e integrato che sia di riferimento per le persone disabili e per le aziende, in un quadro di rapporti fiduciari e di inserimenti sostenibili.

3. Stato di disoccupazione delle persone disabili.

3.1. Acquisizione dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione delle persone disabili è disciplinato dalla normativa specifica della legge 68/1999.

L'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio comporta l'automatico inserimento della persona disabile nell'elenco anagrafico istituito dal decreto legislativo 181/2000 e, necessariamente, la compilazione della scheda anagrafico professionale.

La persona disabile ha facoltà di acquisire lo stato di disoccupazione anche ai sensi del collocamento ordinario, secondo le modalità previste dal sopracitato d.lgs. 181/2000, usufruendo dei relativi servizi. In tal caso, la gestione dello stato di disoccupazione è disciplinata dal decreto legislativo predetto, fermo restando che tutte le variazioni allo status di disoccupazione non comportano alcun riflesso su quello acquisito ai sensi della legge 68/1999.

Nel caso in cui la persona disabile intenda acquisire lo stato di disoccupazione anche ai sensi del collocamento ordinario, i "servizi competenti" cui fa riferimento il paragrafo 1.7.3 della deliberazione della Giunta regionale 811/2003, devono intendersi quelli preposti al collocamento mirato delle persone disabili, di cui alla legge 68/1999. Pertanto, la condizione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività di ricerca attiva di lavoro, nel caso della persona disabile che intende usufruire dei servizi e delle opportunità offerte dal sistema di collocamento ordinario, è oggettivamente verificata tramite:

- la presentazione della persona disabile alla convocazione del servizio provinciale per il collocamento obbligatorio;
- il rispetto delle attività concordate con il medesimo servizio per le quali la persona disabile abbia sottoscritto uno specifico impegno per lo svolgimento di un programma individuale di inserimento lavorativo.

In caso di contrasto tra quanto disposto dalla l. 68/1999 e quanto previsto dal d.lgs. 181/2000, prevale quanto stabilito in merito allo stato di disoccupazione dalla l. 68/1999.

I Servizi competenti, nei casi in cui non sia possibile rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000, possono rilasciare la certificazione relativa allo stato di disoccupazione, soltanto qualora questo sia stato acquisito ai soli fini della ricerca occupazionale.

3.2. Conservazione dello stato disoccupazione

Qualunque attività di lavoro venga intrapresa, comporta la perdita dello stato di disoccupazione, salvo il caso in cui la persona disabile richieda e dimostri che tale attività assicuri un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Gli importi che individuano tale soglia di esenzione sono quelli stabiliti dalle norme finanziarie dell'anno in corso, e, nel caso delle persone disabili, vengono maggiorati del 20 per cento.

Pertanto si considerano in stato di disoccupazione le persone disabili che svolgono attività di lavoro che produce un reddito inferiore a quello individuato dai presenti indirizzi operativi.

Qualora i soggetti iscritti al solo elenco di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 che perdano i requisiti per il mantenimento di tale iscrizione (per esempio, a seguito di riduzione dello stato

invalidante), intendano far valere l'anzianità di disoccupazione maturata nella lista del collocamento obbligatorio, devono presentare dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi del d.lgs. 181/2000 entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza. Al riguardo, i servizi competenti adotteranno ogni utile e adeguata iniziativa per informare la persona.

Conservano lo stato di disoccupazione anche le persone disabili non disponibili temporaneamente al lavoro per cause dipendenti dalla disabilità.

3.3. Sospensione dello stato di disoccupazione

La disciplina relativa alla sospensione dello stato di disoccupazione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 181/2000, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 297/2003, si applica anche alle persone disabili.

In coerenza con quanto stabilisce l'articolo 4, comma 1, della legge 68/1999, che consente ai datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione di escludere dalla base di computo i lavoratori disabili assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a nove mesi, si stabilisce che il limite temporale fissato dal succitato articolo 4 del decreto legislativo 181/2000 viene elevato fino a nove mesi, anche nel caso in cui si tratti di "giovani", secondo la definizione fornita dal medesimo d.lgs. 181/2000.

3.4. Perdita dello stato di disoccupazione

Oltre alle ipotesi previste nei precedenti paragrafi, perde lo stato di disoccupazione e la relativa anzianità maturata in tale stato, la persona disabile che, per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non abbia risposto alla convocazione, ovvero abbia rifiutato il posto di lavoro offerto corrispondente agli specifici requisiti professionali personali e alle disponibilità dichiarate all'atto dell'inserimento nel percorso di collocamento mirato.

Perde inoltre lo stato di disoccupazione e la relativa anzianità maturata in tale stato, il lavoratore disabile che rifiuti un'offerta di lavoro congrua avente i seguenti requisiti:

- a) una proposta professionalmente congrua, coerente con l'impegno concordato e sottoscritto all'atto del colloquio di orientamento e quindi compatibile alle conseguenze della disabilità, così come indicate nella relazione conclusiva della Commissione di accertamento della ASL di appartenenza;
- b) produzione di un reddito annuale superiore al minimo escluso da imposizione;
- c) sede di lavoro raggiungibile in rapporto alle possibilità di spostamento della persona con mezzi pubblici o privati.

A tal fine le Province dispongono le opportune iniziative informative preferibilmente con comunicazioni dirette alle persone interessate.

Secondo quanto già precisato al paragrafo 5.b), non perdono lo stato di disoccupazione le persone disabili che, per cause dipendenti dalla disabilità, risultino temporaneamente non disponibili al lavoro.

Per quanto riguarda la durata della permanenza del disabile negli appositi elenchi previsti dalla legge 68/1999, considerato che l'articolo 1 della predetta legge fa esplicito riferimento all'età lavorativa, si stabilisce che le persone disabili, uomini e donne, possano rimanere iscritte nei suddetti elenchi fino al compimento del 65° anno di età.

3.5. Raccordo con la legge 407/1990

Per le persone disabili, l'anzianità nello stato di disoccupazione, utile per l'applicazione dei benefici previsti dalla legge 407/1990, è quella maturata ai sensi della legge 68/1999.

4. Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni

4.1. Modalità di avviamento

Le pubbliche amministrazioni, intese ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, escluse le amministrazioni centrali dello stato e gli uffici centrali degli enti pubblici, effettuano le assunzioni per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante selezione dei soggetti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 8 della l. 68/1999, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

In coerenza con quanto disciplinato con la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2004 n. 859, "Indirizzi operativi, criteri e modalità per l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 16 della legge 20 febbraio 1987 n. 56", anche per la partecipazione agli avviamenti a selezione ex articolo 16 della l. 56/1987 riservati alle persone disabili, non è necessaria la condizione di disoccupato.

Le pubbliche amministrazioni interessate possono rivolgere specifica richiesta di avviamento al Servizio competente responsabile per il territorio ove si trova la sede di lavoro relativa alle previste assunzioni. La "sede di lavoro" è quella definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 442/2000.

In tale richiesta la pubblica amministrazione interessata indica il numero delle assunzioni che intende effettuare, specificando se si tratta di assunzioni a tempo determinato o indeterminato e la remunerazione prevista.

Nella medesima richiesta di avviamento a selezione, l'amministrazione indica il profilo professionale, le mansioni previste dal ruolo, nonché il possesso di ulteriori requisiti specifici qualora questi siano adeguatamente motivati. La verifica dell'idoneità da parte degli Enti Pubblici dovrà essere effettuata in maniera che non sia svolta una prova selettiva bensì una semplice verifica delle capacità operative.

Al fine di armonizzare le procedure di avviamento a selezione dei disabili presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/1987, con quelle definite per il collocamento ordinario con d.G.R. 859/2004, si ritiene opportuno conformare tali procedure al principio del graduale superamento del concetto dell'anzianità di iscrizione, attribuendo maggiore rilievo alle condizioni familiari ed economiche e alla gravità del quadro clinico della persona. L'avviamento a selezione delle persone disabili presso le pubbliche amministrazioni deve tendere al riconoscimento della professionalità e dell'idoneità a ricoprire la posizione lavorativa prescindendo dall'accertamento meramente burocratico della qualifica professionale e privilegiando il riconoscimento delle competenze effettivamente possedute.

Nelle more di definire i nuovi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie dei disabili disoccupati, al fine del loro collocamento al lavoro tramite selezione presso le pubbliche amministrazioni, restano validi quelli definiti con deliberazione di Giunta regionale 11 febbraio 2002 n. 91.

4.2. Assunzioni in deroga all'avviamento a selezione

I datori di lavoro pubblici, come indicato all'articolo 7, comma 2, della legge 68/1999 e meglio specificato all'articolo 7, comma 4, del d.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333, potranno effettuare assunzioni nominative dei disabili nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999, stipulate con gli uffici competenti.

La richiesta di assunzione nominativa si può ritenere motivata allorquando sia effettuata all'interno di convenzioni stipulate per l'assunzione di lavoratori disabili che, per situazioni critiche/complesse, così come individuate all'articolo 13, lettere a) e b), della l. 68/1999 e richiamate al punto 2 delle presenti disposizioni, hanno maggiori difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro.

Per salvaguardare il principio di trasparenza ed equità, i nominativi delle persone disabili che possono accedere alla P.A attraverso assunzione nominativa, devono essere indicati dall'ufficio competente, tenendo conto delle necessità e dei programmi d'inserimento mirato. Le richieste di assunzione nominativa vengono valutate e validate dal Comitato Tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b, della legge 68/1999.

4.3. Concorsi presso le Pubbliche Amministrazioni

La partecipazione dei disabili ai concorsi indetti dai datori di lavoro pubblici è normata da quanto previsto al comma 2 dell'articolo 7 della l. 68/1999 e al comma 9 dell'articolo 7 del d.P.R. 333/2000 (regolamento di esecuzione della l. 68/1999), nonché dal d.lgs. 165/2001.

Ai concorsi presso le Pubbliche amministrazioni, in base alla vigente normativa, possono partecipare anche i lavoratori occupati.

Pertanto non può, a nessun titolo, essere richiesta al lavoratore disabile l'iscrizione al collocamento obbligatorio.

4.4. Collocamento Mirato delle Pubbliche Amministrazioni

In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 68/1999, relativo all'individuazione delle mansioni che, in relazione all'attività svolta, non consentono l'occupazione dei lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta, la Regione Liguria e i servizi delle Amministrazioni provinciali competenti in materia, promuovono e attuano incontri con le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale per l'analisi delle problematiche connesse a tale specifico tema, così come previsto all'articolo 57 della legge regionale 1 agosto 2008 n. 30.

6. Misure di accompagnamento

6.1. Formazione e informazione

Al fine di dare completezza e organicità agli interventi previsti dai presenti indirizzi operativi, la Regione si riserva l'adozione di misure di accompagnamento destinate in particolare a:

- promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori impegnati presso i Servizi competenti;
 - dare adeguata informazione, attraverso un piano organico di comunicazione, in merito alle nuove disposizioni;
 - supportare le procedure operative e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante lo sviluppo di idonei sistemi informativi.
-

6.2. Monitoraggio

Al fine di verificare l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di gestione dello stato di disoccupazione delle persone disabili, nonché la puntuale applicazione dei presenti indirizzi operativi, la Regione effettuerà il monitoraggio delle attività svolte con le modalità ritenute più idonee. A tal fine, le Amministrazioni Provinciali invieranno alla Struttura regionale competente per materia, report periodici in merito allo stato di attuazione delle presenti disposizioni e della legge 68/1999.

6.3. Sistema informativo

Il livello regionale del Sistema informativo del lavoro (SIL), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n.469/1997, recepisce e rende applicabili i presenti indirizzi operativi per quanto riguarda la gestione degli adempimenti amministrativi.

In attesa della completa funzionalità del Sistema informativo del lavoro, i Servizi competenti potranno continuare ad applicare le precedenti modalità operative.

7. Disposizioni finali

7.1. Ulteriori indicazioni alle Province

Nel rispetto delle disposizioni generali della Regione Liguria e in applicazione del principio di sussidiarietà verticale, alla Provincia compete la disciplina degli aspetti del collocamento dei disabili che non richiedono uniforme regolamentazione in ambito regionale.

7.2. Diritto di accesso all'informazione

Le informazioni contenute nella scheda anagrafica e professionale sono messe a disposizione della persona interessata da parte del Servizio competente.

7.3. Ricorsi

Avverso i provvedimenti assunti dalle Amministrazioni provinciali, a seguito dell'applicazione dei presenti indirizzi operativi, è ammesso ricorso secondo quanto previsto dal regolamento delle amministrazioni competenti.